

**D.M. XX-XX-2021**

**Incentivi in materia di produzione di biometano e pratiche di economia circolare**

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che modifica il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante le norme in materia ambientale (Codice Ambientale);

VISTE le norme in materia ambientale del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”);

VISTO il decreto legislativo del \_\_ \_\_\_\_ 2021, n. \_\_, di recepimento della direttiva 2019/944/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, inviato alla Commissione Europea nel dicembre 2019;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di determinazione della frazione di biomassa del biogas;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l’Allegato alla Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, COM/2021/344 final, e in particolare la Riforma 2 – “Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile” e la scheda specifica dell’Investimento 1.4 – “Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare”, appartenente alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) – Transizione energetica e mobilità sostenibile;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

CONSIDERATO che le predette disposizioni del PNRR individuano i seguenti cinque obiettivi specifici:

- a) promuovere la riconversione degli impianti a biogas agricoli esistenti, anche con incremento di capacità produttiva, verso la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale;
- b) garantire il supporto alla costruzione di nuovi impianti per la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale;
- c) incentivare la diffusione di pratiche agro-ecologiche in fase di produzione del biogas, quali siti di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l'efficienza dell'uso di nutrienti, con una riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici, e per aumentare l'approvvigionamento di materiale organico nei suoli, nonché la creazione di poli consorziati per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica;
- d) promuovere la sostituzione di veicoli agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli più efficienti e alimentati esclusivamente a biometano, il cui utilizzo è certificato da garanzie di origine;
- e) promuovere investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas di proprietà di aziende agricole per i quali non siano effettuati interventi per la riconversione alla produzione di biometano;

CONSIDERATO che le predette disposizioni del PNRR individuano come vincoli per l'accesso ai contributi il rispetto di specifici criteri di sostenibilità delle biomasse utilizzate, il rispetto di criteri di tutela ambientale e in materia di emissioni inquinanti, nonché l'assegnazione del 40% dei contributi per la realizzazione di impianti a biometano a regioni del Mezzogiorno;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza per supportare le riforme e gli investimenti di tutti gli Stati Membri con lo scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus rendendo l'economia e la società Europea più sostenibile, resiliente e più preparata alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

VISTO il decreto legislativo \_\_ \_\_\_\_ 2021, n. \_\_, recante: “Recepimento della direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e in particolare:

- a) l'articolo 11 recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno;
- b) l'articolo 14 che, al comma 1, lettera b), ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare”, sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018;
- c) l'articolo 13, comma 1, lettera b), il quale prevede che la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, che aggiorna la regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 2 marzo 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018) recante disposizioni in materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti (nel seguito: DM 2 marzo 2018), il cui schema di aiuto è stato approvato con la decisione della Commissione europea C(2018) 1379 final del 1° marzo 2018;

RITENUTO opportuno raccordare le nuove misure incentivanti di cui al presente decreto per la promozione dell'utilizzo del biometano, anche senza un vincolo di destinazione specifica, con gli incentivi di cui al predetto DM 2 marzo 2018, tenendo conto che il relativo regime è stato approvato fino al 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, 14 novembre 2019, e s.m.i., che istituisce il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi e s.m.i (nel seguito anche DM 14 novembre 2019);

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che, all'articolo 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della Transizione Ecologica quelli relativi alle “agro-energie”;

CONSIDERATO che il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti e, in ottica di completa decarbonizzazione, uno strumento per la copertura con fonti rinnovabili di settori difficilmente elettrificabili o anche hard to abate;

RITENUTO quindi, in attuazione del predetto quadro nazionale e comunitario e in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di dover definire un quadro organico di riforma delle misure di incentivo per lo sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare, attraverso la definizione di incentivi alla produzione di biometano immesso nella rete del gas, ottenuto da nuovi impianti e dalla riconversione di impianti a biogas agricoli esistenti e di dover definire un quadro organico di promozione dell'economia circolare;

Decreta:

## **TITOLO I**

### **FINALITÀ E DEFINIZIONI**

#### **Articolo 1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo \_\_\_/\_\_\_\_, ha la finalità di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale e la realizzazione di interventi di economia circolare, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare".

2. Per le finalità di cui al comma 1:

- a) il Titolo II del presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale, prodotto da impianti di nuova realizzazione o da impianti oggetto di riconversione che entrano in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) il Titolo III del presente decreto reca disposizioni per il finanziamento degli interventi di economia circolare effettuati dalle imprese agricole volti a incentivare la diffusione di pratiche agro-ecologiche in fase di produzione del biogas, promuovere la sostituzione di veicoli agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli più efficienti e alimentati esclusivamente a biometano, promuovere investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas per i quali non siano effettuati interventi per la riconversione alla produzione di biometano.

3. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto esclusivamente gli interventi di cui al comma 2 che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento inderogabilmente entro il 30 giugno 2026.

4. Per gli impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2022 è fatta salva la possibilità di accedere, in alternativa, al meccanismo stabilito dall'articolo 6 del decreto del Ministro sviluppo economico del 2 marzo 2018, alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite.

5. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1);

b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

6. In caso di incentivi da erogare ad imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato i predetti incentivi illegali e incompatibili con il mercato interno, il GSE, nella determinazione dell'incentivo da erogare in base al presente decreto, tiene conto degli importi da recuperare.

## **Articolo 2**

### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo \_\_/\_\_\_\_, nonché quelle di cui al decreto 5 dicembre 2013, con particolare riferimento alle condizioni per la connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 2, oltre che le definizioni di cui all'articolo 1 del D.M. 2 marzo 2018, come di seguito integrate:

- a) "Autorità" o "ARERA": l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;
- b) "azienda agricola": imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del c.c., in forma individuale o in forma societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal d.lgs. n. 99/2004 e s.m.i., se persona giuridica, e consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole;
- c) "biometano": combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas;
- d) "Piattaforma P-GO": la piattaforma di mercato (M-GO) e di registrazione (PB-GO) delle garanzie di origine organizzata e gestita dal GME ai sensi della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 104/11;
- e) "produzione netta di biometano": produzione di biometano immesso in rete gas, decurtata, anche in via forfettaria, dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto, laddove tali consumi siano realizzati attraverso prelievi dalla rete del gas ovvero dalla rete elettrica, ed incrementata di eventuali autoconsumi di biometano utilizzati per processi produttivi, secondo modalità stabilite nelle procedure tecniche di cui all'articolo 16;
- f) "capacità produttiva di un impianto di biometano": produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar);

- g) “impianto agricolo”: impianto di produzione e utilizzazione di biogas facente parte del ciclo produttivo di un’azienda agricola o che utilizza materie di origine agricola o agroindustriale ed effluenti zootecnici;
- h) “impianto di nuova realizzazione”: impianto realizzato utilizzando componenti nuovi o integralmente rigenerati per tutte le opere e le apparecchiature necessarie alla produzione, il convogliamento, la depurazione, la raffinazione del biogas e l’immissione del biometano nella rete del gas;
- i) “riconversione”: è l’intervento su un impianto agricolo esistente di produzione e utilizzazione di biogas che viene convertito alla produzione di biometano e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas a quella di biometano, anche con aumento della capacità produttiva;
- l) “prezzo medio mensile del gas naturale”: prezzo medio del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di ritiro, e pubblicato dal GME sul proprio sito internet;
- m) “producibilità massima annua dell’impianto di biometano”: è il prodotto della capacità produttiva dell’impianto per il massimo numero di ore teorico di funzionamento annue;
- n) “PSV”: è il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale - modulo PSV, di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 75/03, che approvava il Codice di Rete predisposto da Snam rete gas (SRG), e ss.mm.ii., organizzato e gestito da Snam rete gas, che consente lo scambio di gas presso un punto virtuale collocato dopo i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti;
- o) “Regioni del Mezzogiorno”: comprende le regioni dell’Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell’Italia insulare (Sardegna, Sicilia);
- p) “rete con obbligo di connessione di terzi”: rete di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l’obbligo di connessione di terzi;
- q) “rete del gas naturale”: le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse le reti con obbligo di connessione di terzi, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato;
- r) “soggetto richiedente”: il soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto a richiedere l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto. Con riferimento agli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, il soggetto che è anche titolare del titolo abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell’intervento di riconversione, e all’esercizio degli impianti;
- s) “tariffa di riferimento”: tariffa di riferimento posta a base d’asta con le modalità di cui all’articolo 5, comma 5;
- t) “tariffa omnicomprensiva”: tariffa pari alla tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive di cui all’articolo 5, comprensiva del valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonché del valore delle garanzie di origine;
- u) “Garanzia d’origine biometano” o “GO biometano”: è la garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. \_\_\_/\_\_\_, distinta in garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato in altri usi;
- v) GME: il Gestore dei mercati energetici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- z) “tariffa premio”: tariffa pari alla differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive di cui all’articolo 5, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle GO. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore la restituzione o la corresponsione dei relativi importi;

- aa) “prezzo medio mensile delle GO”: valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle garanzie d’origine (M-GO) in relazione alle garanzie di origine del biometano utilizzato nel settore dei trasporti ovvero di quelle riferite all’utilizzo in altri usi, come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale;
- bb) “usi nel settore dei trasporti”: biometano utilizzato come carburante nel settore dei trasporti;
- cc) “altri usi”: biometano utilizzato nei settori industriale, residenziale, terziario e nell’agricoltura, con esclusione del settore di generazione termoelettrica;
- dd) “GSE”: è il Gestore dei servizi energetici S.p.A., soggetto attuatore deputato allo svolgimento delle istruttorie tecniche e alle attività gestionali funzionali all’assegnazione degli incentivi oggetto del presente decreto;
- ee) “procedure competitive pubbliche a sportello”: procedura di partecipazione per l’ottenimento dell’incentivo che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della disponibilità economica dei relativi contingenti annualmente disponibili;
- ff) “Ministero della Transizione ecologica”: Amministrazione centrale titolare dell’Investimento 1.4 – “Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell’economia circolare” Missione 2 Componente 2;
- gg) FORSU: frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in maniera differenziata fin dall’origine.

## TITOLO II

### INCENTIVI PER LO SVILUPPO DEL BIOMETANO IMMESSO NELLA RETE DEL GAS NATURALE

#### Articolo 3

*(Modalità per l'accesso agli incentivi)*

1. Agli impianti di produzione di biometano di nuova realizzazione e agli impianti agricoli di produzione di energia elettrica con biogas da riconvertire alla produzione di biometano, che rispettano i requisiti stabiliti dal presente Titolo, è riconosciuto un incentivo composto da:

- a) un **contributo in conto capitale sulle spese ammissibili** dell'investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in allegato 1;
- b) **una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni** ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 7 e all'allegato 2.

2. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 avviene a seguito dell'aggiudicazione di procedure competitive pubbliche in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di capacità produttiva.

#### Articolo 4

*(Requisiti per l'accesso agli incentivi e criteri di esclusione)*

1. Accedono alle procedure competitive di cui al presente Titolo gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) **possesso del titolo abilitativo** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, **preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente**;
- c) rispetto di uno dei due seguenti requisiti in materia di sostenibilità:
  - i) **l'impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n. \_\_\_/\_\_\_ e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa**;
  - ii) **l'impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa**;
- d) nel caso di riconversioni: l'intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
- e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità con i contenuti dei rispettivi "Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria";



- f) nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra quelle categorie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva sulle Emissioni Industriali (Direttiva 2010/75/UE), come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, per le attività industriali, dalla Parte V, Titolo I del medesimo provvedimento;
- g) nel caso di impianti situati in zone vulnerabili ai nitrati, come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- h) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.

2. I requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 1, lettera c), punti i) e ii) sono verificati applicando la metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui, rispettivamente agli allegati VI e VII del decreto legislativo n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_. A tal fine, nei limiti stabiliti dall'articolo 42, comma 16, del predetto decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 14 novembre 2019 e alla norma tecnica UNI/TS 11567:2020 recante "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa" e s.m.i.

3. Il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), punto i), consente l'accesso alle procedure di cui al presente Titolo fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di producibilità assegnata al settore dei trasporti pari a 1,1 miliardi di metri cubi l'anno, inclusa quella prevista in attuazione del D.M. 2 marzo 2018.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il GSE pubblica e aggiorna mensilmente il valore di producibilità assegnata ai trasporti e, previa comunicazione al Ministero per la transizione ecologica, pubblica sul proprio sito internet l'avviso del raggiungimento del limite di cui al comma 3.

5. Nelle procedure svolte successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 sono ammessi esclusivamente gli impianti che rispettano il requisito di cui al comma 1, lettera c), punto ii).

6. Non ha accesso agli incentivi di cui al presente Titolo la parte eccedente la produzione annua massima di 150 mila tonnellate di biometano.

## Articolo 5

(Contingenti disponibili, tempistiche e modalità di svolgimento delle procedure competitive)

1. I contingenti di capacità produttiva annualmente resi disponibili nelle procedure competitive, espressi in standard metri cubi/ora di biometano, sono individuati nella tabella 1.

Tabella 1. Contingenti annui [Smc/h]

Procedura ad Asta – Categorie intervento	2022	2023	2024	2025	Totale
A. Riconversione degli impianti di biogas agricolo esistenti	46.722	74.536	97.300	17.900	236.458
B. Costruzione di nuovi impianti per la produzione di biometano situati nelle Regioni del Mezzogiorno	17.410	9.672	9.672	1.934	38.689
B1. Costruzione di nuovi impianti per la produzione di biometano diversi da quelli del gruppo B	26.115	14.509	14.509	2.902	58.034
Totale (Smc/h)	90.248	98.717	121.481	22.736	333.182

2. Sono previste almeno **due procedure l'anno, con un periodo di apertura dei bandi di 60 giorni**. Il GSE valuta i progetti e pubblica le graduatorie di quelli ammessi entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singola procedura.

3. Le date e le modalità di svolgimento delle procedure sono dettagliate nelle regole tecniche di cui all'articolo 16, prevedendo inoltre meccanismi automatici di riallocazione della capacità produttiva eventualmente non assegnata.

4. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

5. **Per le procedure svolte nel 2022, le tariffe di riferimento posta a base d'asta sono quelle indicate nell'allegato 2. Per gli anni successivi le tariffe poste a base d'asta sono quelle di cui all'allegato 2, ridotte del 2% all'anno.**

6. Ai fini dell'accesso alle procedure, i soggetti richiedenti trasmettono la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 ed indicano, nell'istanza di partecipazione, la riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, non inferiore al 2% e non superiore al 50%.

7. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al comma 6:

a) riscontra la completezza dell'istanza di partecipazione durante il periodo di apertura dei bandi;

b) esamina la documentazione trasmessa e conclude la verifica della documentazione attestante il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi nel termine di

pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante spettante.

## **Articolo 6**

*(Criteri di selezione dei progetti)*

1. In esito ad ogni procedura e nei tempi di cui all'articolo 5, comma 3, il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una graduatoria che tiene conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento.
2. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla procedura determinino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità:
  - a) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura;
  - b) rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), punto i).
3. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, con l'elenco degli impianti di produzione di biometano selezionati e i criteri di priorità eventualmente applicati.
4. Non è consentito il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto-tipo con il GSE di cui all'articolo 16, comma 2.

## **Articolo 7**

*(Realizzazione degli interventi ed erogazione delle tariffe incentivanti)*

1. Gli impianti di produzione di biometano risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio al più entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.
2. Gli impianti di cui al comma 1 comunicano al GSE la data di entrata in esercizio entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita, per il riconoscimento della tariffa incentivante, del periodo di incentivazione intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione.

3. Gli impianti di capacità produttiva fino a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, possono richiedere l'erogazione della tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. In tali casi, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali e in coerenza con le previsioni normative contenute nei decreti attuativi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. \_\_ del \_\_\_\_\_. In alternativa, il produttore può scegliere l'erogazione di una tariffa premio.
4. Per gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché per tutti gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, la tariffa spettante è erogata in forma di tariffa premio.
5. Il GSE, a valle della sottoscrizione del contratto con il soggetto richiedente, riconosce mensilmente gli incentivi spettanti sulla base dei dati di misura del biometano immesso nella rete del gas naturale, come effettivamente rilevati e trasmessi al GSE da parte dei gestori di rete cui l'impianto risulta essere connesso ovvero direttamente dal soggetto richiedente negli altri casi, secondo modalità stabilite nell'ambito delle regole applicative di cui al successivo articolo 16 che prevedono, in ogni caso, la possibilità di accesso ai misuratori in tele-lettura da parte del GSE.
6. Il GSE eroga gli incentivi spettanti per un periodo di 15 anni calcolati al netto di fermi impianto imputabili a cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.

## Articolo 8

### *(Erogazione del contributo in conto capitale)*

1. Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all'articolo 7, comma 2, sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata dalle procedure di cui all'articolo 16. Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili riportati nell'Allegato 1, determinando il contributo da erogare.
2. Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale:
- a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione e conservazione del biometano e della CO<sub>2</sub>, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano;
  - b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
  - c) i costi di connessione alla rete del gas naturale;
  - d) i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;

e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.

3. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Sono ammesse solo le spese quietanziate entro il 30 giugno 2026.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale, il soggetto richiedente può presentare istanza per l'erogazione dei contributi per stato avanzamento lavori, al raggiungimento di una spesa, effettuata con le modalità di cui al comma 3, pari al 50% del costo massimo ammissibile per la realizzazione dell'investimento, definito nell'Allegato 1 al presente decreto.

5. La mancata realizzazione delle opere ammesse a finanziamento entro il 30 giugno 2026 comporta inderogabilmente la decadenza dagli incentivi, con restituzione di eventuali contributi già percepiti.

6. Il GSE comunica gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta ai sensi del presente articolo al soggetto preposto all'erogazione dei contributi in conto capitale, conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e secondo modalità definite nelle procedure di cui all'articolo 16.

## **Articolo 9**

*(Modalità di gestione del biometano immesso nella rete del gas naturale)*

1. Con riferimento agli impianti che beneficiano della tariffa omnicomprensiva il GSE garantisce il ritiro del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, in corrispondenza dei rispettivi punti di consegna, e la cessione del biometano al PSV.

2. La cessione di cui al comma 1 è effettuata mediante l'individuazione di una o più società di vendita di gas naturale qualificate e selezionate attraverso procedure competitive, che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale. In caso di mancata o parziale partecipazione alle procedure di cui al precedente paragrafo, il GSE può provvedere direttamente alla vendita del biometano secondo modalità definite nelle procedure di cui all'articolo 16.

3. Con riferimento agli impianti che beneficiano della tariffa premio, i contratti di fornitura di biometano di cui al presente articolo sono stipulati direttamente dal produttore e acquisiti dal GSE secondo le modalità stabilite nelle regole applicative di cui all'articolo 16 del presente decreto, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti sulla destinazione d'uso di cui all'articolo comma 1, lettera c).

4. Le garanzie di origine certificano la destinazione d'uso del biometano nei consumi finali, ai fini del rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

5. Il GSE, sulla base dei quantitativi di garanzie di origine annullate nel settore dei trasporti, attribuisce un numero di certificati di immissione in consumo equivalenti ai soggetti obbligati di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i. per il soddisfacimento delle rispettive quote d'obbligo, secondo le modalità stabilite dal GSE nelle procedure applicative di cui all'articolo 16.

## **TITOLO – III**

### **FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ECONOMIA CIRCOLARE**

#### **Articolo 10**

*(Categorie di intervento incentivabili)*

1. Possono accedere agli incentivi di cui al presente Titolo:

- a) Interventi volti alla diffusione di pratiche agro-ecologiche in fase di produzione del biogas, quali siti di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l'efficienza dell'uso di nutrienti, con una riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici, e per aumentare l'approvvigionamento di materiale organico nei suoli, nonché la creazione di poli consorziati per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica, anche proveniente da impianti al di fuori del consorzio richiedente;
- b) interventi di sostituzione di veicoli agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli più efficienti e alimentati esclusivamente a biometano, il cui utilizzo è certificato da garanzie di origine;
- c) interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas di proprietà di aziende agricole per i quali non siano effettuati interventi per la riconversione alla produzione di biometano.

#### **Articolo 11**

*(Modalità e requisiti per l'accesso al contributo)*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10, sono svolte procedure competitive pubbliche a sportello per la selezione degli interventi ammissibili nei limiti di specifici contingenti di spesa espressi in euro di cui all'articolo 12, per l'assegnazione di un contributo in conto capitale, pari al 40 per cento delle spese ammissibili definite all'articolo 13.

2. Sono ammesse al riconoscimento del contributo in conto capitale di cui al comma 1 le aziende agricole con sede principale nel territorio della Repubblica italiana o che siano prevalentemente stabilite nello stesso, per investimenti realizzati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2026.

3. Costituiscono requisiti minimi per l'accesso ai contributi di cui al presente decreto:

a) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a):

- i. i poli consortili devono garantire il trattamento del digestato derivante da almeno 3 impianti con una capacità produttiva complessiva pari ad almeno 500 sm<sup>3</sup>/h;
- ii. i sistemi di lavorazione del suolo devono garantire una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente almeno pari al 5%, come definito nelle regole applicative di cui all'articolo 16;

b) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b):

- i. acquisti di veicoli agricoli alimentabili esclusivamente a biometano;

- ii. dimostrazione dell'alimentazione del veicolo agricolo a biometano tramite:
    - a. alimentazione diretta da impianti qualificati dal GSE per la produzione di biometano di proprietà dell'azienda agricola;
    - b. contratto di fornitura di biometano attraverso garanzie di origine.
- c) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c):
- i. installazione di sistemi di recupero del calore da utilizzare nei processi aziendali;
  - ii. i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio;
  - iii. installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni tali da garantire il superamento dei livelli minimi di emissioni in atmosfera prescritti in attuazione della Parte 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
- d) Per tutti le tipologie di intervento: sono ammissibili i solo progetti per i quali l'impresa interessata abbia presentato domanda di accesso ai contributi, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto.

## Articolo 12

*(Contingenti disponibili, tempistiche e modalità di svolgimento delle procedure competitive per l'accesso al contributo)*

1. La selezione dei progetti ammissibili ai contributi di cui al presente decreto avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della disponibilità economica dei relativi contingenti annualmente disponibili di cui alla Tabella 2.

*Tabella 2: Contingenti annualmente resi disponibili [€]*

	2022	2023	2024	2025	2026	tot.
Tipologia di intervento	(mln €)	(mln €)	(mln €)	(mln €)	(mln €)	(mln €)
C1. Diffusione di pratiche ecologiche e creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato di digestati ed effluenti con produzione di fertilizzanti di origine organica nelle regioni del Mezzogiorno	9,32	10,8	16,32	18,88	6,28	61,6
C2. Interventi di cui alla lettera C1 realizzati in altre regioni	13,98	16,2	24,48	28,32	9,42	92,4
D1. Sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a biometano	1,6	1,2	1,2	1,2	0,8	6

D2. Interventi di cui alla lettera D1 realizzati in altre regioni	2,4	1,8	1,8	1,8	1,2	9
E. Migliorare l'efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di produzione di biogas	2,4	2,4	2,4	1,6	0,8	9,6
E2. Interventi di cui alla lettera E1 realizzati in altre regioni	3,6	3,6	3,6	2,4	1,2	14,4
<b>tot. (mln €)</b>	<b>33,3</b>	<b>36</b>	<b>49,8</b>	<b>54,2</b>	<b>19,7</b>	<b>193</b>

2. E' prevista una procedura all'anno, con un periodo di apertura del bando di 180 giorni. Il GSE elabora e pubblica l'elenco completo dei progetti che hanno avuto accesso ai contributi entro i 30 giorni dalla chiusura di ogni singola procedura.

3. Le tempistiche e le modalità di svolgimento delle procedure sono dettagliate nelle regole tecniche di cui all'articolo 16, prevedendo inoltre meccanismi automatici di riallocazione della spesa eventualmente non assegnata.

4. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

### Articolo 13

#### *(Spese ammissibili e modalità di erogazione dei contributi)*

1. I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono considerate spese ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a):
  - i. creazione di poli consortili: la progettazione e l'installazione di nuove opere civili, idrauliche ed elettriche per lo stoccaggio e per la gestione del digestato nonché il miglioramento e/o la ristrutturazione di manufatti aziendali esistenti destinati allo stoccaggio delle materie prime, l'acquisto di macchine e di attrezzature per la lavorazione del digestato finalizzata alla commercializzazione sotto forma di fertilizzante di origine organica;
  - ii. diffusione pratiche ecologiche: sistemi con alta efficienza di riciclo dei nutrienti e a bassa emissività per la distribuzione del digestato ed investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici (separatori solido/liquido a media o alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; realizzazione di reti interrate e stoccaggi decentrati anche mobili; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande,



strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ed ogni altro macchinario per la distribuzione efficiente del concime organico) e a ridurre l'emissione ammoniacale in particolare tramite la copertura delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti e del digestato, nonché attrezzature per la minima lavorazione, la lavorazione in bande (strip tillage) e la semina su sodo.

- b) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b): i costi sostenuti per l'acquisto di veicoli agricoli alimentati esclusivamente a biometano, il cui utilizzo è certificato con le garanzie d'origine, in sostituzione di veicoli agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza, nonché i costi sostenuti per la eventuale rottamazione.
- c) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c): l'acquisto e l'installazione di sistemi di recupero e utilizzo del calore prodotto dall'impianto biogas, l'acquisto e l'installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, quali ad esempio vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas,

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c) sono inoltre ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.

3. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario.

4. L'erogazione dei contributi in conto capitale avviene esclusivamente a seguito del completamento degli interventi e del sostenimento dei relativi comprovati investimenti.

5. Entro 60 giorni dal completamento degli interventi, il soggetto richiedente presenta un'apposita domanda al GSE, cui sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell'intervento nonché la documentazione di dettaglio individuata dalle procedure di cui all'articolo 16.

6. Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse rispetto ai costi massimi ammissibili riportati nell'Allegato 3 determinando il contributo da erogare.

7. I costi massimi ammissibili riportati nell'Allegato 3 al presente decreto costituiscono un massimale di spesa incentivabile ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale di cui al presente decreto.

8. Il GSE comunica gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta ai sensi del presente articolo ai soggetti preposti all'erogazione dei contributi in conto capitale, conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e secondo modalità definite nelle procedure di cui all'articolo 16.

## **TITOLO – IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 14**

*(Verifiche e controlli)*

1. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione nella rete del gas naturale sono eseguiti:
  - a. per gli usi nel settore dei trasporti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze, dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;
  - b. per gli altri usi dal GSE.
2. I controlli per le misure a favore dell'economia circolare di cui al Titolo III sono eseguiti dal GSE.
3. Le attività di verifica di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito ove è ubicato l'impianto, anche prima dell'entrata in esercizio e anche senza preavviso, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa. Il produttore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
3. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. I controlli svolti ai sensi del comma 1 non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente e pienamente responsabili.
4. Resta altresì impregiudicata la possibilità di svolgere verifiche a campione, eventualmente mediante sopralluoghi, sugli impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie anche prima dell'entrata in esercizio.
5. Per le misure di cui al Titolo II, la prima visita di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) del decreto 14 novembre 2019 va effettuata entro 30 giorni dal rilascio del primo certificato di sostenibilità inerente il biometano immesso in rete.

#### **Articolo 15**

*(Cumulabilità degli incentivi)*

1. Gli incentivi di cui al Titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti. Resta ferma la possibilità di accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in riferimento alla eventuale produzione di energia elettrica.

2. Il contributo in conto capitale di cui al Titolo III erogato per la diffusione di pratiche a favore dell'economia circolare non è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale destinati ai medesimi progetti.
3. Gli interventi che beneficiano del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) non possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del presente decreto.

## **Articolo 16**

### *(Compiti del GSE e dell'Autorità)*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono approvate, su proposta del GSE, le regole applicative del presente decreto.

2. Le regole applicative del presente decreto disciplinano e contengono, in particolare:

- a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste dal Titolo II e III, in conformità alle linee guida e disposizioni in materia di PNRR;
- b) i modelli per le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
- c) la procedura e la documentazione da inviare per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale di cui al Titolo II e Titolo II e della tariffa incentivante di cui al Titolo II;
- d) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante di cui al Titolo II nonché quelli con i soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., atti a garantire il pagamento degli incentivi di cui al presente decreto e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del DM 2 marzo 2018;
- e) le tempistiche e le modalità di riconoscimento degli incentivi;
- f) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- g) le modalità con le quali il GSE trasmette gli esiti dell'istruttoria ai soggetti preposti all'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al Titolo II e al Titolo III, conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- h) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto in conformità alle disposizioni di cui al DM 24 dicembre 2014;
- i) le modalità con le quali sono individuati, anche forfettariamente, i consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti di produzione di biometano nonché le modalità con le quali sono individuati eventuali autoconsumi di biometano utilizzati per processi produttivi.

3. Il GSE aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, sul proprio sito internet:

- a) un contatore con i dati, separati per settore di destinazione d'uso, del biometano incentivato e del relativo costo degli incentivi a carico delle tariffe del gas, alla cui determinazione

concorrono i dati della producibilità o dell'effettiva produzione annua, degli impianti qualificati in esercizio, con il dettaglio del biometano oggetto di ritiro da parte del GSE;

- b) il numero e il valore delle garanzie di origine emesse per il biometano incentivato, distinte in garanzie di origine per la produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e per la produzione di biometano utilizzato in altri usi;
- c) il dettaglio degli incentivi erogati in conto capitale fino al raggiungimento dei contingenti annui di spesa previsti dal presente decreto.

4. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino informativo con l'elenco degli impianti di produzione di biometano ammessi agli incentivi del presente decreto, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, l'ubicazione e la capacità produttiva degli impianti e della quantità di biometano impiegata per ciascuna delle finalità del presente decreto.

5. Il GSE altresì raccoglie, con cadenza annuale, i dati dei costi di produzione del biometano al fine di fornire al Ministero per la transizione ecologica le informazioni quantitative per l'eventuale revisione del valore delle tariffe incentivanti previste dal presente decreto. Tale eventuale adeguamento si applica alle procedure bandite decorsi 180 giorni dall'aggiornamento stesso.

6. Il GSE provvede a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi di incentivazione del biometano adottati nei principali Paesi europei, che raffronti, tra l'altro, i costi di generazione nei principali Paesi europei e in Italia.

7. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per usi nel settore trasporti, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine, sono posti a carico dei soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., in proporzione alle rispettive quote d'obbligo, secondo modalità stabilite nell'ambito delle procedure applicative di cui al comma 2. Eventuali disequilibri transitori tra le somme erogate dal GSE ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti e le somme dovute dai soggetti obbligati al medesimo GSE, sono posti a carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale secondo modalità definite dall'ARERA.

8. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per altri usi, di cui al presente decreto, sono posti a carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale secondo modalità definite dall'ARERA.

## **Articolo 17**

### *Partecipazione a quanto previsto dal Titolo II per impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati membri*

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

- a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. \_\_ del \_\_\_\_;
- b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità;
- c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale.

3. La quantità massima di biometano ritirabile per gli impianti di cui al comma 1 (QUE), è calcolata sulla base della seguente formula:

$$QUE = Q_{TOT \text{ anno}} \cdot \frac{G_{impSM1} \cdot \%FER_{BiomSM1} + G_{impSM2} \cdot \%FER_{BiomSM2} + \dots + G_{impSMn} \cdot \%FER_{BiomSMn}}{G_{tot \text{ consumata ITA}}}$$

dove:

$Q_{TOT \text{ anno}}$ : è la quantità totale annua di producibilità di biometano, come indicata all'art. 5, comma 1;

$G_{imp \text{ SM}n}$ : è la quantità di gas naturale totale prodotta e importata in Italia dallo Stato Membro n;

$\%FER_{Biom \text{ SM}n}$ : è la percentuale di biometano da fonti rinnovabili rispetto al consumo di gas naturale dello Stato membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

$G_{tot \text{ consumata ITA}}$ : rappresenta il totale dei consumi di gas naturale in Italia.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e c) e in caso positivo provvede al ritiro dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento delle rispettive quantità massime ammissibili indicate all'art. 5, comma 1.

## **Articolo 18**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Nelle more dell'adozione, su proposta di ARERA, del decreto di cui all'articolo 46, comma 8, del decreto legislativo n. \_\_/\_\_\_\_, il GME organizza la piattaforma P-GO sulla quale i produttori titolari di partita IVA possono valorizzare economicamente le garanzie di origine biometano. Il GME organizza le negoziazioni e le registrazioni delle garanzie di origine biometano, secondo le medesime modalità previste per tutte le altre tipologie di garanzie di origine negoziate e registrate sulla Piattaforma P-GO, tenendo distinte, ai fini delle negoziazioni e delle registrazioni sulla piattaforma, le garanzie di origine sulla produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti, dalle garanzie di origine sulla produzione di biometano utilizzato in altri usi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 2, il GSE mette a disposizione del GME i dati e le informazioni necessarie per consentire la negoziazione e la registrazione di garanzie di origine biometano nell'ambito della Piattaforma P-GO, in conformità con le modalità attualmente previste

per la gestione di tale piattaforma con riferimento alle altre tipologie di garanzie di origine ammesse agli scambi.

3. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma lì,

IL MINISTRO

## Allegato 1

Costo specifico di investimento massimo ammissibile e percentuale di contribuzione riconosciuta in conto capitale

Alimentazione	Capacità produttiva biometano ( $C_p$ )	Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h]	Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h]	% di contribuzione in conto capitale [€/MWh]
		Nuovi impianti	Riconversioni	
Materie prime diverse da FORSU	$C_p \leq 100$ Smc/h	33.000	7.600	40%
	$100 < C_p \leq 250$ Smc/h	29.000	7.600	40%
	$250 < C_p \leq 500$ Smc/h	20.000	11.600	40%
	$C_p \geq 500$ Smc/h	13.000	11.600	40%
FORSU	Qualsiasi	45.000		20%

## Allegato 2

Tariffe di riferimento per gli interventi di realizzazione di impianti di nuova realizzazione e impianti agricoli riconvertiti

<b>Alimentazione</b>	<b>Capacità produttiva biometano (<math>C_p</math>)</b>	<b>Tariffa di riferimento [€/MWh]</b>  <b>Nuovi impianti</b> <b>Min-max</b>	<b>Tariffa di riferimento [€/MWh]</b>  <b>Riconversioni</b> <b>min-max</b>
Materie prime diverse da FORSU	$C_p \leq 100$ Smc/h	95 - 115	86 - 105
	$100 \text{ Smc/h} < C_p \leq 250 \text{ Smc/h}$	90 - 110	80 - 100
	$250 \text{ Smc/h} < C_p \leq 500 \text{ Smc/h}$	85 - 100	77 - 91
	$C_p \geq 500$ Smc/h	75 - 85	68 - 77
FORSU	Qualsiasi	33 - 40	



### Allegato 3

Costi specifici massimi ammissibili per le misure a favore dell'economia circolare

<b>Obiettivo</b>	<b>Massimale</b>
Articolo 10, comma 1, lettera a) C1 – Pratiche Agroecologiche	0,4 Mln€
Articolo 10, comma 1, lettera a) C2 – Creazione di poli consortili	3,5 Mln€
Articolo 10, comma 1, lettera b) D – Sostituzione trattori	0,125 Mln€
Articolo 10, comma 1, lettera c) E – Efficienza impianti biogas	0,4 Mln€